

**COMUNE DI BALMUCCIA**  
**Provincia di Vercelli**

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2021-2023**

**NOTA INTEGRATIVA**

## **Premessa**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione

presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

### **Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle

spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti

da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle

risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

sono previsti accantonamenti per spese potenziali, nelle seguenti misure: Accantonamenti per rimborsi tributari € 100,00 annualità 2021; € 100,00 annualità 2022; € 100,00 annualità 2023.

### ***FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'***

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da

altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Dal 2021 il Fondo si applica al 100%.

FCDE 2021 € 11.550,12; FONDO 2022 € 11.558,27; FONDO 2023 € 11.558,27.

Si è pertanto provveduto a

**1. Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.**

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate esclusivamente, quali risorse d'incerta riscossione:

FCDE 2021

Da entrate tributarie € 3.027,40

Da entrate per trasferimenti correnti € 0,00

Da entrate extratributarie € 8.522,72

**Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La determinazione del fondo è stata calcolata con la modalità "A" media semplice tra totale incassato e totale accertato. Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Il Fondo, non soggetto ad impegno, crea così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

***ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO***

Fondo di riserva di competenza € 1.200 nel 2021; € 1.200,00 nel 2022, € 1.200,00 nel 2023.

Fondo di riserva di cassa € 9.000,00 di almeno lo 0,20 delle spese correnti – art. 166 comma 2 quater del TUEL.

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3,3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2021-2023 viene presentata prima dell'approvazione dei Rendiconti di gestione 2019, al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2020 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2021-2023 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

**Comune di Balmuccia**

**Allegato a) Risultato presunto di amministrazione**

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
(Anno 2020-2021 per il Bilancio Anno 2021-2023)**

| <b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:</b> |  |                   |
|---|--|-------------------|
| (+)   | <b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020</b>   | <b>64.081,08</b>  |
| (+)   | <b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020</b>  | <b>75.696,07</b>  |
| (+)   | Entrate già accertate nell'esercizio 2020  | 506.901,44        |
| (-)   | Uscite già impegnate nell'esercizio 2020   | 422.827,59        |
| (-)   | Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020  | 0,00              |
| (+)   | Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020   | 356,00            |
| (+)   | Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020   | 2,00              |
| =   | <b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021</b> | <b>224.209,00</b> |
| +   | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020   | 0,00              |
| -   | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020   | 0,00              |
| -   | Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020  | 0,00              |
| +   | Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020                                       | 0,00              |
| +   | Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020                                       | 0,00              |
| -   | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020  | 185.636,52        |
| =   | <b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>  | <b>38.572,48</b>  |

| <b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b> |   |                  |
|--|---|------------------|
| <b>Parte accantonata</b>   |   |                  |
|  | Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020                   | 18.000,00        |
|  | Accantonamento residui perenti al 31/12/2020. (solo per le regioni) | 0,00             |
|  | Fondo anticipazioni liquidità                                       | 0,00             |
|  | Fondo perdite società partecipate                                   | 0,00             |
|  | Fondo contenzioso   | 0,00             |
|  | Altri accantonamenti  | 0,00             |
|  | <b>B) Totale parte accantonata</b>                                  | <b>18.000,00</b> |
| <b>Parte vincolata</b>   |   |                  |
|  | Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                 | 0,00             |
|  | Vincoli derivanti da trasferimenti                                  | 0,00             |
|  | Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                        | 0,00             |
|  | Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                            | 0,00             |

|   |                  |
|---|------------------|
| Altri vincoli   | 4.142,59         |
| <b>C) Totale parte vincolata</b>  | <b>4.142,59</b>  |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>  |                  |
| <b>D) Totale destinata agli investimenti</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>  | <b>16.429,89</b> |
| F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>  | 0,00             |
| <b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b> |                  |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:</b> |             |
| <b>Utilizzo quota vincolata</b>   |             |
| Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                                | 0,00        |
| Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti   | 0,00        |
| Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                                       | 0,00        |
| Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente   | 0,00        |
| Utilizzo altri vincoli  | 0,00        |
| <b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>                                   | <b>0,00</b> |

- (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.
- (3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

### *Fondo pluriennale vincolato*

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La



normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV è stato quantificato e suddiviso tra vincolato per spese correnti, per € 0,00 e per spese con conto capitale per € 185.636,52.

### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

### **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Il Comune non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale: CORDAR SPA  
0,0004%, con la proprietà di una azione del valore nominale di € 1,00

ATL TURISMO VALSESIA VERCELLI con D.C.C. n. 14 in data 14.06.2020 il Comune di Balmuccia

ha esercitato la facoltà di recesso dalla società, con decorrenza prevista dal 1° gennaio 2021.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio: Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Balmuccia, 11 gennaio 2021.

Il responsabile del servizio finanziario  
Dott. Michele Orso